



Socio-Nr.:

Cliente-Nr.

Cod. Rintracciabilità

Data

Contratto di allacciamento e fornitura del servizio di calore

tra l'**Azienda Energetica Prato Soc. Coop.** – nel seguente testo verrà denominata A.E. con sede a 39026 **Prato allo Stelvio, via Croce 5/Cm e**

l'Utente _____

Signor/Signora, codice fiscale, residente in....., di seguito denominato „Cliente“;

In caso di utenti non domestici:

Ragione sociale, con sede in, codice fiscale, partita IVA, in persona del legale rappresentante Signor/Signora, di seguito denominato „Cliente“;

di seguito congiuntamente denominate „Parti“.

Si premette quanto segue

- Il Cliente ha richiesto con apposita richiesta datata, l'esecuzione delle opere di allacciamento / l'invio di un preventivo, nonché la fornitura di calore.
- Il Fornitore ha trasmesso al Cliente in data un preventivo per l'esecuzione delle opere di allacciamento e la fornitura di calore.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati citati costituiscono parte integrante ed sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il servizio di telecalore nell'immobile sito in:

P.ED.	P.F.	C.C	Indirizzo	Nr.	Utilizzo

Il Cliente dichiara che, in base ai dati in suo possesso, la potenza impegnata dell'allacciamento è pari a kW. Il Fornitore mette a disposizione la necessaria potenza termica con 30% di tolleranza, fornendo il calore necessario al riscaldamento e alla produzione d'acqua calda per uso igienico-sanitario. I seguenti parametri tecnici di fornitura sono gli stessi per ogni tipologia di fornitura. Il vettore energetico è l'acqua calda a una temperatura di fornitura, dipendente da quella esterna, compresa tra un massimo di 85°C e un minimo di 70°C. La temperatura di ritorno può aver un massimo di 50°C. La fornitura è effettuata nel Periodo di fornitura dal 01.01. al 31.12. di ogni anno; al prezzo attualmente in vigore.

Art. 3 Tariffario del Fornitore

Il Cliente dichiara di aver preso visione del tariffario ("Prezzi e condizioni economiche di erogazione del servizio di calore" o "condizioni economiche"), in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, allegato al preventivo quale allegato A, e di essere d'accordo con le tariffe ivi indicate, che potranno essere addebitate anche indipendentemente dall'effettivo consumo da parte del Cliente.

Art. 4 Attivazione della fornitura

L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di ricevimento da parte del Fornitore della domanda di attivazione della



fornitura del Cliente ovvero, se la richiesta di attivazione della fornitura sia contestuale all'accettazione del preventivo di allacciamento da parte del Cliente, dal termine ultimo per il completamento di lavori di allacciamento concordato tra Fornitore e Cliente. L'attivazione ha luogo nel termine indicato in offerta. La data di Attivazione della fornitura viene in ogni caso evidenziata nella Fattura di periodo.

Art. 5 Impianto di allacciamento e responsabilità

Per l'allacciamento alla rete del Fornitore e, pertanto, per la consegna del calore termico al Cliente è necessario un impianto, di proprietà del Fornitore. Tale impianto comprende le linee di mandata e ritorno dal punto di erogazione alla sottostazione d'utenza, la sottostazione d'utenza stessa, nonché il cavo dati per la telelettura. Il confine di proprietà, al tempo stesso punto finale dell'impianto di allacciamento, si colloca direttamente dopo i connettori filettati sul lato secondario dello scambiatore di calore, a valle del punto di fornitura. Le Parti definiscono consensualmente il punto di posa o montaggio dell'impianto di allacciamento e della sottostazione d'utenza del calore, in base al principio del minor costo. Le spese per la realizzazione e manutenzione degli allacciamenti del circuito secondario a valle della sottostazione d'utenza, gli impianti domestici e le opere per l'allacciamento elettrico sono a carico del Cliente.

Poiché, per le linee di mandata e ritorno e per la conduzione di fornitura, è ineludibile l'occupazione di terreni, il Cliente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione del Fornitore, per tramite suo o di terzi, qualunque diritto necessario alla posa e al mantenimento delle condutture per la fornitura di calore, per tutta la durata di erogazione del servizio.

Il Cliente contribuisce per il 55% ai costi per la realizzazione della connessione di calore, che consistono lavori di scavo e materiale (tubazione e stazione), necessari per il funzionamento del sistema. Eventuali richieste particolari e lavori straordinari non saranno presi in considerazione dal Fornitore e dovranno essere eseguiti autonomamente dal Cliente. Se per l'introduzione dalla linea di teleriscaldamento e dei cavi dati è necessario eseguire carotaggi devono essere eseguito dal Cliente stesso, le spese sono a carico del Cliente. La ricostruzione terreno (asfalto, pavimentazione, inverdimento) nella proprietà del cliente viene rilevato dal cliente stesso. Se il cliente richiede un trasferimento della tubazione sul suolo privato o un successivo trasferimento della stazione i costi sono interamente a carico del Cliente.

Il Fornitore di calore effettuerà ogni investimento e prestazione necessari al corretto funzionamento dell'impianto di allacciamento.

L'impianto di allacciamento sarà mantenuto e gestito dal Fornitore di calore. Il Fornitore può autorizzare anche un idraulico per eseguire lavori necessari. Il Cliente s'impegna ad astenersi da qualunque intervento, nonché a informare tempestivamente il Fornitore in presenza di vizi o malfunzionamenti. Con riferimento a tale impianto, il Cliente risponde pienamente nei confronti del Fornitore per eventuali danneggiamenti dovuti a incendio, furto o interventi arbitrari.

I costi per la corrente d'esercizio dell'impianto di allacciamento sono a carico del Cliente. Il Fornitore di calore si fa carico della manutenzione e riparazione dell'impianto, che il Cliente s'impegna ad assicurare secondo le consuetudini, esibendo inoltre adeguata documentazione probatoria di ciò.

Il Cliente autorizza il Fornitore a incaricare terzi dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

Il Cliente garantisce in ogni momento al Fornitore l'accesso all'impianto di allacciamento.

L'impianto e i dispositivi di misurazione del Cliente devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia, al fine da evitare danni materiali all'impianto stesso, nonché guasti alla rete di erogazione del Fornitore.

Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni personali e materiali che possono verificarsi a valle della sottostazione d'utenza (confine di proprietà).

Art. 6 Misurazione del calore

Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un contatore termico (principale) tarato, installato nel punto di consegna concordato tra le Parti. Se il cliente installa contatori secondarie e commissiona al Fornitore la misurazione e la fatturazione, il Fornitore non garantisce l'accuratezza della misurazione. Per il calcolo della differenza tra il contatore principale e il totale dei contatori secondari, il Cliente posso scegliere tra due opzioni (vedi scheda tariffaria allegato B).

Per eseguire la misurazione, il Fornitore di calore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione.

In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratore. Il Misuratore sarà considerato guasto o malfunzionante nel caso si riscontrino errori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi in cui, a seguito della verifica, il Misuratore risulti correttamente funzionante, il Fornitore può addebitare al Cliente i costi dell'intervento di verifica, indicati nelle Condizioni economiche.

Anche il Fornitore può effettuare verifiche del Misuratore. Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del Contratto.

In caso di guasto o malfunzionamento del Misuratore, attestato dall'esito della verifica, o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà i consumi del Cliente con riferimento ai consumi nel periodo che va dall'ultima misura validata e non contestata al momento della sostituzione totale o parziale del

Misuratore. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del Misuratore guasto o malfunzionante. Nel caso in cui sia stato possibile ricostruire l'errore di misura attraverso la verifica, il Fornitore corregge i dati di misura proporzionalmente all'errore rilevato. Nei casi diversi, il Fornitore tiene conto anche dei seguenti elementi: consumo storico degli ultimi tre (3) anni del Cliente, ove disponibile; eventuali evidenze documentali fornite dal Cliente

Art. 7 Prezzi e adeguamenti

I prezzi in vigore della fornitura risulteranno dal vigente tariffario del Fornitore ("Prezzi e condizioni economiche di erogazione del servizio di calore" o "condizione economiche"), allegato al preventivo quale Allegato A. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA nella misura prevista dalla legge e di ogni altro onere e imposta, salvo se diversamente indicato nel citato tariffario. La base per il calcolo del corrispettivo è costituita dalla lettura del contatore termico tarato. Il prezzo verrà rideterminato periodicamente dal Consiglio d'amministrazione, tenuto conto di tutti i costi, di qualsiasi natura essi siano. La variazione dei prezzi sarà in ogni caso comunicata preventivamente per iscritto al Cliente.

Con l'approvazione del regolamento interno da parte dell'Assemblea Generale nel aprile 2012 e con la decisione del consiglio di amministrazione del 26.09.2012, è stato determinato un "consumo minimo annuo", che è il seguente: Per ogni kW di potenza contrattuale 300kWh di consumo.

Art. 8 Fatturazione e pagamento

L'energia consumata sarà fatturata in via posticipata in base al consumo effettivo misurato. La fatturazione viene eseguita "mensilmente" da Ottobre fino a Marzo e ogni "due mesi" da Aprile fino a Settembre. Qualora non fosse possibile determinare il consumo effettivo, qualunque sia la ragione, sarà addebitato il consumo stimato dal Fornitore. Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla data di emissione fattura attraverso le seguenti modalità di pagamento: SEPA; Bonifico bancario; Pagamento in contanti.

Art. 9 Inadempimento del Cliente

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della Fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 (venti) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere la fornitura. La riattivazione del servizio è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto al Fornitore.

In ogni caso restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, nonché tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di telecalore, salvo il maggior danno.

Il mancato pagamento di un importo dovuto da parte del Cliente nei termini stabiliti comporta dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo l'obbligo per il Cliente non qualificabile consumatore ai sensi del Codice del consumo di corrispondere al Fornitore gli interessi moratori automatici calcolati sulla somma ancora dovuta in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, mentre per il Cliente qualificabile come consumatore saranno invece addebitati i relativi interessi di mora calcolati nella misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali. È fatto in ogni caso salvo ogni maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente dal ritardo nel pagamento del Cliente.

Art. 10 Rateizzazione

Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della Fattura, qualora l'importo fatturato sia superiore a 3 (tre) volte l'importo medio fatturato nelle Fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all'emissione della Fattura. La rateizzazione può essere richiesta per e-mail al seguente indirizzo del Fornitore: info@e-werk-prad.it. In tal caso saranno applicati al Cliente gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, e calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Fattura. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le rate, non cumulabili, hanno una frequenza pari alla periodicità di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Fattura. In caso di cessazione del Contratto, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento immediato dell'importo relativo alle rate non ancora scadute.

Art. 11 Interruzione

Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, conduzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi.

Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati al Cliente e riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore, dovute a casi di forza maggiore.

Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l'erogazione di calore per l'esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio. Tali interruzioni dovranno essere precedute dalla comunicazione della data al Cliente, salvo i casi di pericolo imminente. Il Fornitore è tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell'erogazione.

Art. 12 Inizio e durata della fornitura di calore – recesso

La fornitura di calore ha inizio con la messa in funzione dell'impianto di allacciamento e prosegue a tempo indeterminato.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.

Il Cliente può esercitare il diritto di recesso utilizzando il modulo di recesso predisposto a tale scopo dal Fornitore. Il modulo opportunamente compilato può essere trasmesso per posta o e-mail ovvero consegnato a mano presso l'ufficio assistenza clienti del Fornitore. È inoltre prevista la possibilità di compilare e trasmettere il modulo all'esercente in modalità telematica tramite il sito www.e-werk-prad.it

Ai sensi dell'art. 12.1 del TUAR, il Fornitore richiama l'attenzione del Cliente sulle seguenti attività previste ai fini della disattivazione della fornitura di calore e allo scollegamento dalla rete: per la disattivazione della fornitura sono previste le seguenti attività: a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura; b) effettuazione della lettura di cessazione; c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b); per lo scollegamento dalla rete sono previste, oltre alle attività previste per l'interruzione della fornitura, le seguenti attività: a) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore; b) presentazione di un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d'utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà dell'utente; c) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento; d) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti. Si precisa che, fatto salvo il corrispettivo di salvaguardia convenuto, non sono previsti ulteriori corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e per lo scollegamento dalla rete. Ai fini del recesso non sono previsti altri vincoli temporali oltre al periodo di preavviso di cui all'art. 8.1 del TUAR.

In caso di richiesta di disattivazione della fornitura nel periodo invernale, il Fornitore si riserva la facoltà di chiudere parzialmente le valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, con riduzione della portata tale da assicurare la sicurezza degli impianti (flusso minimo), senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente.

Il Fornitore può recedere dal contratto al termine dell'anno solare, nel rispetto di un preavviso di almeno 12 mesi.

Art. 13 Cessazione della fornitura

Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente e in via definitiva l'erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, in caso di mancato pagamento delle fatture scadute, di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del contratto, di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, di compromissione del regolare funzionamento del contatore termico, di mancata esecuzione di una modifica dell'impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del contratto o di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l'accesso alla stazione di consegna di calore.

Il Fornitore è autorizzato a riprendere l'erogazione di calore, sospesa per uno di questi motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa comunicazione scritta al Cliente, nei seguenti casi:

- a) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente;
- b) il Cliente non ottemperi all'obbligo di pagamento di due o più Fatture di periodo anche non consecutive;

Art. 15 Modifica e integrazione del contratto

Il Fornitore informa il Cliente di eventuali modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali tempestivamente, e comunque almeno sessanta (60) giorni solari prima dalla loro applicazione, tramite comunicazione scritta. Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni di fornitura.

Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Art. 16 Standard di qualità

Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale e tecnica come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (RQCT e RQTT) e a corrispondere gli indennizzi automatici eventualmente previsti, così come riportato nella informativa disponibile sul sito del Fornitore al seguente indirizzo: www.e-werk-prad.it.

Art. 17 Protezione dei dati

Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore l'informativa sul trattamento dei dati personali al momento della raccolta di tali dati e di essere stato quindi edotto, in particolare, sui suoi diritti, sul nome e sui dati del titolare, nonché sugli scopi e sulla base giuridica del trattamento. L'invio di una richiesta di preventivo per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, nonché la sottoscrizione del presente contratto da parte del Cliente, presuppongono pertanto la sua piena conoscenza dell'informativa sulla privacy e il suo espresso consenso al trattamento dei propri dati personali.

Art. 18 Disposizioni generali

Il Cliente dichiara di consentire la posa, nella sua abitazione e sul proprio terreno, degli elementi e delle tubature necessarie per la rete di distribuzione di calore.

Il Cliente s'impegna, anche in seguito a un'eventuale risoluzione del contratto di fornitura calore, a consentire a titolo gratuito la rimozione degli impianti del Fornitore (tubature, scambiatori di calore, ecc.).

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente contratto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti e alle norme giuridiche.

Tutti i costi connessi alla presente fornitura di calore, incluse eventuali spese legali per la riscossione in seguito al mancato adempimento da parte del Cliente e ogni tassa e imposta presente e futura, sono a carico del Cliente.

Per l'esecuzione del contratto e le sue conseguenze giuridiche, le Parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore di calore elegge il proprio domicilio nella sede indicata nelle premesse, il Cliente all'indirizzo indicato nelle premesse ovvero a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata.

Per qualunque controversia derivante dalla fornitura di calore, è competente il foro nella cui circoscrizione ha sede il Fornitore, fatti salvi i diritti di tutela dei consumatori.

Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Letto, confermato e sottoscritto

Prato allo Stelvio, il.....

Azienda Energetica Prato Soc. Coop.:

il Presidente:

Cliente:

Prato allo Stelvio, il.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le seguenti clausole del contratto: Art. 3 Tariffario del Fornitore, Art. 5 Impianto di allacciamento e responsabilità, Art. 6 Misurazione del calore, Art. 7 Prezzi e adeguamenti, Art. 9 Inadempimento del Cliente, Art. 11 Interruzione, Art. 12 Inizio e durata della fornitura di calore – recesso, Art. 13 Cessazione della fornitura, Art. 14 Clausola risolutiva espressa, Art. 15 Modifica e integrazione del contratto, Art. 18 Disposizioni generali.

Cliente:

Allegato - Art. 19 Definizioni

- a) **Allacciamento** è il sistema di tubazioni che si origina da una diramazione della Condotta stradale della Rete ed è finalizzato a consegnare l'energia termica ad uno o più Punti di fornitura;
- b) **Attivazione della fornitura** è l'avvio dell'alimentazione del Punto di fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati alla Sottostazione d'utenza, inclusa l'eventuale installazione del Misuratore o sua sostituzione;
- c) **Autorità** o **ARERA** è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- d) **Codice del Consumo** è il D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.;
- e) **Condizioni economiche** includono la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato al Cliente per l'erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
- f) **Condotta stradale** è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell'energia termica;
- g) **Contratto** è il contratto di fornitura di energia termica concluso tra Cliente e Fornitore sulla base del Preventivo del Fornitore;
- h) **Data di ricevimento** è:
 - a. per le richieste e le conferme scritte inviate tramite vettore, la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro, a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Fornitore;
 - b. per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - c. per le richieste e le conferme ricevute presso sportelli fisici del Fornitore, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- i) **Disattivazione della fornitura** o **Disattivazione** è la sospensione dell'erogazione del servizio al Punto di fornitura a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della Sottostazione d'utenza;
- j) **Documentazione contrattuale** è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti condizioni e di: modulistica per la conclusione dell'offerta del Fornitore; modulistica recante le condizioni economiche; informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, qualora applicabili; informativa sul trattamento per i dati personali; ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto;
- k) **Fattura** è costituita dai documenti di fatturazione emessi dal Fornitore nei confronti del Cliente;
- l) **Fattura di chiusura** è la Fattura emessa a seguito della risoluzione del Contratto di fornitura tra Fornitore e Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente;
- m) **Fattura di periodo** è la Fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa regolarmente dal Fornitore nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
- n) **Fornitore** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del Servizio di teleriscaldamento, in questo caso Azienda Energetica Prato Soc. Coop., con sede legale in Via Croce 5/C; 39026 Prato allo Stelvio
- o) **Gruppo di misura** o **Misuratore** è il componente della Sottostazione d'utenza che serve per la misura dell'energia termica fornita al Cliente; è composto dalle sonde di temperatura, da un misuratore di portata e da un calcolatore, eventualmente integrati in un unico corpo ed è comprensivo di un eventuale sistema di telecomunicazione o tele-gestione;
- p) **Impianto di Allacciamento** è l'insieme delle componenti di impianto tecnico tra la Rete e l'Impianto del Cliente;
- q) **Impianto del Cliente** è l'impianto tecnologico che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla Rete; ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;
- r) **Letture** è la rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del Misuratore;
- s) **Letture di cessazione** è la rilevazione del dato di consumo al momento della cessazione del Contratto di fornitura tra Fornitore e Cliente;
- t) **Parametri tecnici di fornitura** sono i parametri che caratterizzano il fluido termovettore al Punto di fornitura;
- u) **Parti** sono il Fornitore e il Cliente definiti congiuntamente;
- v) **Periodo di fornitura** è il periodo dell'anno in cui in cui è garantita l'erogazione del servizio;
- w) **Periodo estivo** è il periodo che non rientra nella definizione di periodo invernale;
- x) **Periodo invernale** è il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 aprile e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno;
- y) **Potenza contrattuale** è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale esercizio della Rete, al prelievo nella Sottostazione d'utenza, come risultante nel Contratto;

- z) **Punto di fornitura** è la parte terminale dell'Allacciamento in cui il Fornitore consegna l'energia termica al Cliente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la Rete e l'Impianto del Cliente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la Rete e l'Impianto del Cliente, si identifica con il Misuratore di energia termica;
- aa) **Rete** è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- bb) **RQCT** è il testo integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr e s.m.i.;
- cc) **RQTT** è il testo integrato di regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr e s.m.i.;
- dd) **Scollegamento dalla rete** o **Scollegamento** è la sospensione dell'erogazione del servizio al Punto di fornitura che, in aggiunta alla Disattivazione, comprende la rimozione del Misuratore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- ee) **Servizio di teleriscaldamento** o **Servizio di telecalore** è il servizio relativo all'attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di Reti, o anche relativo a più di una di queste attività;
- ff) **Sottostazione d'utenza** è l'apparato terminale dell'Allacciamento, composto da scambiatore di calore, Misuratore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la Rete e l'Impianto del Cliente;
- gg) **Temperatura di fornitura** è il Parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita al Cliente per il servizio offerto [°C];
- hh) **Tipologia di fornitura** è la tipologia di fornitura definita sulla base della destinazione d'uso dell'energia termica; comprende il riscaldamento, la fornitura di acqua calda igienico sanitaria e gli usi di processo;
- ii) **Tipologia di utilizzo** è la tipologia di utilizzo dell'energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza; sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: i. residenziale; ii. terziario; iii. industriale;
- jj) **TUAR** è il Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso, approvato con la deliberazione dell'Autorità 463/2021/R/tlr e s.m.i.;
- kk) **Utente o Cliente** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
- ll) **Utente residenziale domestico** è:
 - a. l'utente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - i. l'utilizzo sia effettuato con un unico Punto di fornitura per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - ii. il titolare del Punto di fornitura sia una persona fisica;
 - b. un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto a., purché:
 - i. il titolare del Punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - ii. l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
- mm) **Utente residenziale non domestico** è un Utente con Tipologia di utilizzo "residenziale" diverso dall'Utente residenziale domestico.